

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 040/CGF

(2014/2015)

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 282/CGF– RIUNIONE DEL 9 MAGGIO 2014

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Avv. Cesare Persichelli, Prof. Leonardo Salvemini, Prof. Alessandro Zampone, Avv. Mario Zoppellari–Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO PARMA F.C. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. DA SILVA DAL BELLO FELIPE DIAS SEGUITO GARA CAGLIARI/PARMA DEL 27.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 29.4.2014)

Con decisione del 29 aprile 2014, Com. Uff. n. 179, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie A infliggeva la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore della Società Parma F.C. Da Silva Dalbello Felipe Dias per avere al 7° del secondo tempo, a giuoco fermo, colpito un avversario con una manata al volto.

Il Giudice di prime cure applicava la sanzione della squalifica per tre turni consecutivi così come prevista dall'art. 19, comma 4, lett. b) C.G.S. ravvisando nel comportamento del calciatore Da Silva una condotta violenta nei confronti di un altro calciatore.

Avverso tale decisione presentava appello il Parma F.C. ritenendo abnorme, sproporzionata e inadeguata la sanzione applicata al calciatore Da Silva.

La ricorrente, infatti, ritiene applicabile la sanzione di cui alla lett.) dell'art. 19 comma 4 prevista per le condotte antisportive, fattispecie applicabile alla condotta del calciatore Da Silva in quanto lo stesso sarebbe stato provocato da altro giocatore della squadra avversaria.

Le doglianze difensive non possono, a giudizio di questa Corte, trovare accoglimento.

Ai fini del decidere deve intendersi condotta violenta il gesto che ha provocato, o che era idoneo a provocare oggettivamente, conseguenze pregiudizievoli per l'integrità fisica dell'avversario. Condotta che deve essere connotata, sul piano psicologico, da intenzionalità aggressiva in danno dell'avversario. (Com. Uff. n. 117 del 16.11.2006)

Il Direttore di Gara ascoltato in merito ai fatti accaduti durante la gara Cagliari Parma confermava quegli elementi che connotano la condotta come violenta ascritta al giocatore Da Silva, peraltro avvenuto non in azione di giuoco, e di conseguenza va confermata la connessa sanzione prevista dall'art. 19 comma 4 lett. b) C.G.S. e inflitta dal Giudice Sportivo, pari a 3 giornate effettive di squalifica.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'F.C. Parma S.p.A. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO A.S. CITTADELLA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. PELLIZZER MICHELE SEGUITO GARA REGGINA/CITTADELLA DEL 26.4.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 76 del 29.4.2014)

Con tempestivo preavviso e richiesta d'atti e successivo altrettanto rituale reclamo, l'A.S. Cittadella Calcio S.r.l. ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B di cui al Com. Uff. n. 79 del 29.4.2014 con la quale, in relazione alla gara Reggina/Cittadella del 26.4.2014, veniva comminata la sanzione della squalifica per 3 giornate effettive di gara al calciatore Michele Pellizzer per aver colpito un avversario con una manata al volto, mentre il pallone non era a distanza di gioco.

A motivo del proposto gravame la ricorrente ha eccepito l'inesatta refertazione del rapporto dell'assistente, in base al quale era stata irrogata la squalifica, rappresentando che il Pellizzer aveva colpito con un gesto totalmente istintivo l'avversario, non al fine di procurargli nocumento, ma per divincolarsi dalla presa dello stesso avversario che lo stava strattonando.

Osservava la Società reclamante che tale dinamica non integra la sanzionata condotta violenta, sebbene soltanto un comportamento antisportivo al quale applicare squalifica ridotta rispetto a quella di cui al gravato provvedimento.

A sostegno dell'impugnazione, la reclamante ha invocato numerosi precedenti di questa Corte, allegando altresì una serie di fotogrammi riproducenti in sequenza la vicenda in controversia.

Questa Corte ha avuto modo di confermare, anche di recente, che l'utilizzo di riprese televisive ed altri filmati è rigorosamente disciplinato dalle disposizioni dell'art. 35 C.G.S., nella fattispecie non rispettate, in tal modo impedendo la visione e la disamina della relativa produzione.

La stessa Corte, peraltro, in presenza di refertazione estremamente contenuta, ha ritenuto di interrogare l'assistente che aveva effettuato il rapporto onde conseguire dal detto Ufficiale di gara dettagliata ricostruzione della dinamica della sanzionata condotta.

L'autore del referto, ascoltato telefonicamente, ha precisato che il Pellizzer aveva attinto l'avversario nel tentativo di svincolarsi dallo stesso, ed inoltre che il giocatore colpito si era immediatamente sollevato da terra non appena avvedutosi della concessione di un calcio di rigore in favore della propria squadra.

Alla luce della più precisa ricostruzione sopra descritta, ritiene la Corte di poter derubricare la condotta sanzionata da violenta a comportamento antisportivo con conseguente riduzione della squalifica da irrogarsi a sensi dell'art. 19, comma 4, C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F., sentito l'Assistente, accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Cittadella S.r.l. di Cittadella (Pordenone) e, per l'effetto, riduce la sanzione della squalifica inflitta al calc. Pellizzer Michele a 2 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Maurizio Greco, Dott. Umberto Maiello, Prof. Leonardo Salvemini, Prof. Paolo Tartaglia, Avv. Mario Zoppellari – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

3. RICORSO F.C. INTERNAZIONALE AVVERSO LE SANZIONI:

- **AMMENDA DI € 50.000,00 ED OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO VERDE CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/ NAPOLI DEL 26.4.2014;**
- **REVOCA, EX ART. 16 COMMA 2 BIS C.G.S., DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DELL'OBBLIGO DI DISPUTARE UNA GARA CON IL SETTORE DENOMINATO “SECONDO ANELLO DELLA CURVA NORD” PRIVO DI SPETTATORI, DELIBERATA CON COM. UFF. N. 144 DELL'11.3.2014, SEGUITO GARA INTERNAZIONALE/MILAN DEL 22.12.2013,**

(Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 179 del 29.4.2014)

Con decisione pubblicata mediante il Com. Uff. n. 179 del 29.4.2014, il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A ha inflitto alla S.p.a. F.C. Internazionale Milano – all'esito della gara Internazionale/Napoli del 26.4.2014 – la sanzione *dell'ammenda di € 50.000,00 con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato “secondo anello verde curva nord” privo di spettatori, disponendo la revoca della sospensione dell'esecuzione della sanzione di cui al provvedimento dell'11.3.2014 (Com. Uff. n. 144).*

Tale decisione si fonda sulle circostanze refertate dai collaboratori della Procura Federale, i quali hanno attestato che sostenitori della società nero-azzurra al 19° e al 24° del primo tempo, all'11° ed al 13° del secondo tempo avevano indirizzato alla tifoseria avversaria dei cori (“...Napoli m., Napoli colera sei la vergogna dell'Italia intera...”) costituenti, secondo il Giudice Sportivo, un evidente “comportamento discriminatorio per origine territoriale” ex art. 11 n. 1 C.G.S., cori da ritenersi rilevanti per dimensione e percezione reale in quanto intonati dalla maggioranza degli occupanti (circa 8.000 persone) il settore denominato “secondo anello verde della curva nord” e percepiti dai predetti collaboratori della Procura Federale, collocatisi in varie posizioni del recinto di giuoco.

Avverso la decisione del Giudice di prime cure ha interposto reclamo la menzionata società, all'uopo deducendo due motivi.

Con il primo di essi la ricorrente ha asserito la inapplicabilità della norma federale di cui all'art. 11 comma 1 C.G.S. nella parte in cui dispone che costituisce comportamento discriminatorio la condotta che comporta offesa, denigrazione o insulto per motivi di origine territoriale. A dire della ricorrente essa sarebbe indeterminata, non accessibile né prevedibile, difettando dunque di requisiti richiesti da ogni ordinamento per ogni norma avente contenuto sostanzialmente punitivo. Inoltre, sempre secondo la ricorrente, alla luce di precedenti decisioni del Giudice Sportivo, non si comprende quale condotta si ponga al di qua e quale al di là del limite della norma, essendoci un limite di natura territoriale che la norma non traccia.

Con il secondo di essi la ricorrente ha dedotto l'assenza del dolo nel comportamento dei tifosi. Si sarebbe trattato di una manifestazione di protesta da parte degli stessi contro la norma che oggi si presume violata, protesta che si sarebbe sviluppata nel corso dell'intera gara con altri cori e diversi striscioni, dei quali non vi è traccia negli atti della Procura. A dire della ricorrente nelle intenzioni dei tifosi c'era la sola volontà di manifestare contro l'inadeguatezza della norma federale e contro le sanzioni che impediscono loro di assistere alle gare. Difetterebbe pertanto l'elemento del dolo, per il cui solo titolo è punibile la condotta in esame. Infine la ricorrente ha rilevato che,

diversamente da quanto indicato dal Giudice Sportivo, la precedente violazione era rappresentata da condotte discriminatorie di natura razziale e non territoriale.

Sulla scorta delle suddette motivazioni la società reclamante, ha, dunque, concluso per la revoca della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo, ovvero, in via subordinata per la riduzione della stessa.

Analoghe conclusioni la ridetta società ha, infine, rassegnato nel corso dell'udienza all'esito dell'esposizione delle tesi difensive.

Alla seduta del 9.5.2014, tenutasi davanti alla C.G.F. - I Sezione Giudicante, è comparso il difensore della reclamante il quale ha illustrato i motivi scritti concludendo in conformità.

L'impugnazione appare essere infondata.

Osserva questa Corte che le frasi riportate nel referto della Procura Federale abbiano sicura natura insultante e discriminatoria di natura territoriale. Inoltre, sulla scorta del referto dei collaboratori della Procura Federale, quanto accaduto risulta rilevante per "*dimensione e percezione reale del fenomeno*", requisiti richiesti dall'art. 11 C.G.S. per la applicabilità della sanzione in capo alla società di cui sono sostenitori i tifosi autori dei cori.

Conseguentemente si ritiene che la fattispecie integra e perfeziona tutti gli elementi della condotta ascritta, pertanto correttamente valutati dal Giudice Sportivo, tenuto conto anche del fatto che, trattandosi di gara disputata in casa, vi è l'esatta identificazione del settore in cui insistono (anche abitualmente) i tifosi autori del coro.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal F.C. Internazionale Milano S.p.A. di Milano.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 12 settembre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete